

## TI\_GERICHTE 10.2003.56 vom 26. März 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-03-26, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_10.2003.56](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_10.2003.56)

FR: TI\_GERICHTE 10.2003.56 du 26 mars 2003

IT: TI\_GERICHTE 10.2003.56 del 26 marzo 2003

### Volltext

Incarto n.10.2003.56

DAP 2939/2002

Bellinzona

26 marzo 2003

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

\_\_\_\_\_, di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ nata \_\_\_\_\_, nato il \_\_\_\_\_ 1969, a \_\_\_\_\_, cittadino italiano, domiciliato a \_\_\_\_\_, coniugato, meccanico, difeso da: avv. \_\_\_\_\_,

prevenuto colpevole di 1. tentata truffa, per avere, a \_\_\_\_\_, il 18 settembre 2000, al fine di ottenere un indebito indennizzo assicurativo e dunque per procacciarsi un indebito profitto, tentato di ingannare con astuzia i responsabili della compagnia \_\_\_\_\_, inserendo nella dichiarazione di sinistro del furto avvenuto presso il \_\_\_\_\_ di sua proprietà e constatato dalla Polizia in data 30 agosto 2000, il valore di dodici cerchi in lega con relative coperture lasciati in deposito da clienti, nonché indicando il furto di quattro pneumatici Bridgestone 225/45/17 anziché due per un importo di fr. 11'678.--,

fatti avvenuti a \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ il 18 settembre 2000;

reato previsto dall'art. 146 cifra 1 CPS in relazione con l'art. 22 cpv. 1 CPS;

perseguito con decreto d'accusa del \_\_\_\_\_ 2002 DAP n. \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ del Procuratore pubblico Arturo Garzoni, \_\_\_\_\_, che propone la condanna:

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 9 dicembre 2002 dal difensore;

indetto il dibattimento 26 marzo 2003, al quale erano presenti l'imputato personalmente, il difensore, avv. \_\_\_\_\_, la parte civile, rappresentata dal signor \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, mentre il Procuratore pubblico Arturo Garzoni con scritto 12 febbraio 2003 ha rinunciato a

presenziare, postulando nel contempo la conferma del decreto d'■accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed all'■esame della parte civile;

sentito il difensore, il quale osserva preliminarmente che l'agire degli inquirenti della polizia giudiziaria è stato caratterizzato sin dall'inizio delle indagini in relazione al furto subito da \_\_\_\_\_, da pregiudizi nei suoi confronti. Le prove raccolte a carico dell'imputato nel corso dell'istruttoria non sono sufficienti per permettere al Giudice di confermare la proposta di condanna formulata dal Procuratore Pubblico. In effetti esse si basano quasi esclusivamente sul rapporto d'indagine redatto dalla \_\_\_\_\_ su incarico della compagnia assicurativa \_\_\_\_\_, e quindi su di una perizia palesemente di parte. Tale resoconto è in effetti un condensato di insinuazioni e supposizioni, che sembrano essere indirizzate unicamente ottenere il compiacimento della ditta assicurativa e quindi a dimostrare la colpevolezza del signor \_\_\_\_\_. Non va poi dimenticato che all'imputato non è mai stata concessa la possibilità di contestare in contraddittorio le affermazioni degli investigatori privati. Analoghe riflessioni valgono pure per la deposizione testimoniale 6 luglio 2001 della signora \_\_\_\_\_. Sulla base di quanto precede, queste risultanze non posso essere utilizzate quale mezzo di prova. In merito ai fatti ascritti al suo patrocinato, il difensore puntualizza che l'■inchiesta ha dimostrato che i 12 cerchi in lega sono sempre esistiti, così come ha permesso di appurare che la denuncia dei 2 pneumatici in più, è scaturita da un errore di registrazione dell'accusato - da lui tra l'altro subito riconosciuto - dovuto al fatto che il loro montaggio sull'auto del signor \_\_\_\_\_ è avvenuto il giorno prima che la famiglia \_\_\_\_\_ partisse in vacanza, per cui egli, essendosi sul momento dimenticato di scaricarle dallo stock, non ha avuto in seguito il tempo di rimediare alla mancanza. Per quanto attiene alla fattura dell'■8 agosto 2000, il difensore rileva come essa sia stata allestita dalla moglie e non dall'imputato, e come l'■errore nel calcolo dell'IVA rappresenti uno sbaglio di poco conto. Da un punto di vista giuridico, la fattispecie del reato di truffa prevede l'■esistenza di un inganno astuto ed il perseguimento di un indebito profitto. Secondo dottrina e giurisprudenza l'■astuzia presuppone che il reo abbia creato un castello di bugie a suffragio delle sue finalità, oppure che egli abbia mentito sapendo che una verifica da parte della vittima sarebbe stata impossibile o improbabile. Nel caso che ci occupa era facilmente ipotizzabile che la \_\_\_\_\_, visto anche l'ammontare del danno, avrebbe proceduto a degli approfondimenti. La verifica delle informazioni fornite da \_\_\_\_\_ a proposito della natura dei cerchioni avrebbe potuto avvenire senza difficoltà alcuna rivolgendosi direttamente ai proprietari dei veicoli in questione. A ciò si aggiunge il fatto che la parte lesa aveva ed ha tutte le conoscenze necessarie per verificare le denunce di furto effettuate dai suoi assicurati. A conferma della inesistenza dell'inganno astuto si aggiunge il fatto che non appena richiestogli il signor \_\_\_\_\_ ha trasmesso alla \_\_\_\_\_ tutta la documentazione in suo possesso, comprese le carte grigie delle automobili a cui appartenevano i cerchioni, dalle quale risultava con evidenza che si trattava di veicoli immatricolati da tempo, e quindi di certo non nuovi. L'avvocato \_\_\_\_\_ sottolinea infine, come il suo patrocinato non abbia agito per procurare a sé o a terzi un indebito profitto, ma unicamente con l'intenzione di ripristinare la situazione precedente il furto, garantendo ai suoi clienti la sostituzione dei cerchioni. Sulla scorta di queste constatazioni, il difensore chiede pertanto il proscioglimento dell'■imputato dall'■accusa di truffa;

sentito da ultimo l'accusato, il quale conferma di non aver mai avuto l'intenzione di truffare la Compagnia d'assicurazione;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 22, 48, 49, 63, 146 cifra 1 CPS; 9 e ss., 273 e ss. CPP; 39 LTG;

rispondendo negativamente al quesito n. 1;

proscioglie \_\_\_\_\_, di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ nata \_\_\_\_\_, nato il \_\_\_\_\_ 1969 a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), cittadino italiano e statunitense, domiciliato a \_\_\_\_\_, coniugato, meccanico,

carica la tassa e le spese di giudizio allo Stato;

Intimazione a:

\_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_,

Procuratore pubblico Arturo Garzoni, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_,

Avv. \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_,

Comando della Polizia cantonale, \_\_\_\_\_,

Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, \_\_\_\_\_.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:

II

segretario:

Distinta spesa a carico dello Stato,

fr. 400.00 tassa di giustizia

fr. 550.00 spese giudiziarie

fr. 950.00 totale